

## **Legge 2-5-1976 n. 183 - Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.**

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1976, n. 121.*

(...)

### **6. Completamento e trasferimento di opere alle regioni.**

Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 16 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, e all'art. 9 del D.L. 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella L. 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 32 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessione agli enti locali e a li enti pubblici interessati.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all'articolo 30 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, e della L. 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli artt. 16, 17 e 21 della L. 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.

Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera b), dell'articolo 7, si provvede con l'assegnazione a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, della somma di lire 1.600 miliardi.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono trasferite alle regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con i criteri e le modalità indicate dal comitato di cui all'articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate (6).

La Cassa è autorizzata altresì a fornire alle regioni un contributo finanziario una tantum di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche.

Le regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'articolo 3.

Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è anche esso trasferito alle regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera nonché la complessiva anzianità di servizio maturata (7).

Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni (8).

---

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 15-25 luglio 1983, n. 237 (Gazz. Uff. 3 agosto 1983, n. 212), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi quinto, ottavo e nono del presente articolo, nella parte in cui prevedono il trasferimento alle regioni Sicilia e Sardegna del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 15-25 luglio 1983, n. 237 (Gazz. Uff. 3 agosto 1983, n. 212), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi quinto, ottavo e nono del presente articolo, nella parte in cui prevedono il trasferimento alle regioni Sicilia e Sardegna del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 15-25 luglio 1983, n. 237 (Gazz. Uff. 3 agosto 1983, n. 212), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi quinto, ottavo e nono del presente articolo, nella parte in cui prevedono il trasferimento alle regioni Sicilia e Sardegna del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(...)